SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 858)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1977 (V. *Stampato n.* **995**)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(RUFFINI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 luglio 1977

Non applicabilità al personale navigante di ruolo delle ferrovie dello Stato delle norme riguardanti l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare, nonchè le modifiche e le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, non si applicano al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4